



COMUNE di SAN FRATELLO
Città Metropolitana di Messina

Determinazione n°43 del 23/12/2019
Reg. Gen. n°568 del 24/12/2019

OGGETTO: Determinazione del fondo per la contrattazione decentrata - art. 67 CCNL del 21/05/2018 - ANNO 2019

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Premesso

- Che il Comune di San Fratello, con deliberazione, esecutiva, n. 1 del 21 marzo 2019, adottata dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art 246 T.U.EE.LL, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
 - Che con D.P.R. in data 23 maggio 2019 è stato nominato l' Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
 - il D.Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni, ivi comprese quelle che si trovano in dissesto finanziario, la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
 - la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce un'attribuzione gestionale;
 - le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- Rilevato che in data 21 maggio 2018 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto Funzioni locali, il quale, all'art. 67, disciplina le nuove modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate, che vengono, per quanto qui interessa, sinteticamente riportate.
- 1) A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017. Tali risorse confluiscono nell'unico importo consolidato.
 - 2) L'importo di cui sopra viene, inoltre, stabilmente incrementato:
 - di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
 - dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni "ad personam" non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità.
 - 3) In aggiunta alle risorse stabili, è possibile incrementare il fondo con importi variabili di anno in anno come segue:
 - dei risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999 relativi all'anno 2017;
 - in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, di un

importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza (*disposizione non applicabile per gli Enti in situazione di dissesto e mancanti del Nucleo di Valutazione*);

delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime normative;

- delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000, con i vincoli di destinazione indicati^[1] (Messi notificatori);
- eventuali risorse residue stabili non integralmente utilizzate negli anni precedenti.

EVIDENZIATO che, così come indicato dalla Corte dei Conti con la pronuncia n. 157/2010, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., la quantificazione delle risorse decentrate – parte stabile – è effettuata annualmente in via automatica e obbligatoria, senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale;

VISTI i pareri della Corte dei Conti, Sezione di Controllo della Regione Sicilia (deliberazioni n.415/2013/SS.RR./PAR e n. 212/2014/PAR) dai quali risulta che il fondo di cui all'art. 16 della L.R. n. 41/96 non può essere legittimamente previsto e deve essere eliminato in sede di costituzione del fondo in quanto con il comma 4-ter dell'articolo 3 della L.R. 7 del 11 maggio 2011, introdotto dalla L.R. n. 16 del 20 luglio 2011, è stata espressamente disposta l'abrogazione di tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve, a qualunque titolo, per i Comuni a valere sul fondo per le autonomie locali, diverse da quelle disciplinate dallo stesso articolo;

CONSIDERATO che l'Ente, in seguito ai succitati pareri, ed in conseguenza dell'intervento del Commissario Straordinario di Liquidazione per il dissesto, dovrà determinare il fondo per la contrattazione decentrata relative al 2017 eliminando le previsioni non in linea con le norme contrattuali e con le disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs 16/2014 per tutte le annualità comprese dall'anno 2014 fino a quella corrente;

Vista la nota del Commissario Straordinario di Liquidazione prot.n.10355 del 17 dicembre 2019 ad oggetto: "Trasmissione risultanze verifica del Fondo di Contrattazione decentrata –art.D.L.16/2014";

- **Considerato, altresì**, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia su cui la scelta appartiene all'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

- ^[1]**Visto** l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15"*.

- **Vista** la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, modificato dall'art. 3, comma 120, legge n. 244 del 2007, poi dall'art. 14, comma 7, legge n.122 del 2010 e ancora successivamente dall' art. 16 della Legge 160/2016, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, stabilendo che per gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;^[1]

- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.^[1]

- **RILEVATO** che il comma 7 del citato art. 67 CCNL 2016/2018 conferma che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che *"a decorrere dal 01.01.2017 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio, del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla stessa data è abrogato l'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015"*.

TENUTO conto che, rispetto alle risorse stabili, l'art. 67, comma 2, del CCNL 21/05/2018, prevede che le stesse sono state integrate:

- a) - di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;
- b) - di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- c) - dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

PRESO ATTO che l'incremento di Euro 83,20 per ciascuna unità di personale in servizio, alla data del 31/12/2015, ivi compreso il personale a tempo determinato, non è assoggettato (...) *"ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n° 75/2017"* (deliberazione n° 19/Sez Aut/2018 Corte dei Conti) e che detta ipotesi, non essendo di carattere automatico e non collegata alla preventiva dimostrazione della capacità di spesa, trova applicazione anche in presenza di Enti in condizioni di dissesto o strutturalmente deficitari;

VISTO il parere ARAN n. 1650/2019 il quale ha chiarito che, ai fini dell'incremento del fondo, deve essere computato anche il personale a tempo determinato e i lavoratori part-time devono essere considerati per intero;

RILEVATO che il personale in servizio presso il Comune di SAN FRATELLO alla data del 31/12/2015 è pari a n. 33 dipendenti di ruolo e n° 29 part-time di cui n.28 a 24 h /sett. E n.1 a 18h/settimanali, per un totale complessivo di n° 62 unità, per cui è necessario incrementare il fondo di **€ 5.158,40**;

- Rilevato, pertanto, che occorre procedere alla determinazione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2019 nel rispetto delle norme sopracitate e che la quantificazione delle risorse per l'anno 2019, è effettuata tenendo conto di quanto stabilito dal nuovo CCNL 2016/2018 ed in particolare:

a) sono state riportate le risorse stabili di cui indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, pari ad **€ 108.133,30**;

b) le stesse sono state incrementate, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b) e c):

- dell'importo pari alle differenze tra gli incrementi contrattuali a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali per un importo pari a **€ 3.176,15**;
- dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità, quantificato in **€ 12.080,00** all'interno delle quali sono state inserite, anche le risorse variabili, così come previsto rispettivamente dall' art. 67 CCNL 2016/2018, comma 3 lett. e) e dall'art. 68 comma 1, ultimo periodo;
- non sono risultate disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

- **EVIDENZIATO** che, per quanto riguarda le risorse variabili, l'art. 23 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, stabilisce al comma 3 che: *"fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal co. 2, le regioni e gli enti locali ... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile"*;

- **ACCERTATO** che nel fondo dell'anno 2019 sono state incluse tutte le risorse ivi compresa la R.I.A. dei dipendenti cessati che, in ossequio al disposto dell'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, viene eventualmente decurtata al fine di garantire l'invarianza della spesa rispetto al 2016;

VISTO l'art. 33 del D.L. 34/2019, convertito in Legge n.58/2019, il quale detta nuovi vincoli al tetto delle risorse per il salario accessorio;

RITENUTO, nelle more dei necessari chiarimenti sull'applicazione delle nuove regole, di costituire il fondo per la contrattazione decentrata anno 2019, fatta comunque salva la verifica alla luce di future novità legislative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali;

DATO atto che il Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001, esprimerà il parere in ordine alla compatibilità dei costi relativi alla contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

VISTO l'allegato prospetto contenente la specifica di tutte le voci comprese nel Fondo di Produttività 2019, come previste analiticamente dall'art. 67 del CCNL del 21/05/2018, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- **Dato atto** che tra le risorse che vengono rese disponibili sulla base di specifiche previsioni di legge rientrano gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.LGS 50/2016, che possono essere riconosciuti a determinato personale sulla base di criteri definiti da apposito regolamento. I suddetti, secondo quanto da ultimo sostenuto dalla Corte Conti Sezioni Riunite n. 6 del 10 aprile 2018, devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017 e quindi esclusi dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento accessorio, in quanto la Legge 205/2017 ha previsto che i predetti incentivi gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio, allocate in specifici capitoli di spesa previsti per i singoli lavori, servizi o forniture, sicchè le stesse sono da ritenersi quali risorse diverse ed ulteriori rispetto a quelle ordinariamente rivolte all'erogazione di compensi accessori al personale.

- **Rilevato**, pertanto, che la quantificazione del fondo 2019 non tiene conto delle suddette risorse allocate sui competenti e diversi stanziamenti di spesa.

PRESO ATTO del principio contabile punto 5.2, lettera a) dell'All. n. 4/2 al D.Lgs n° 118/2011, secondo cui *“alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione del collegio dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio: e che..... In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente previsto dalla contrattazione collettiva nazionale”*

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 13/11/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio corrente, nel quale tra le spese di personale sono comprese le suddette risorse.

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2019, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, così come modificato dalla Legge 147/2014 e della Legge 160/2016.

- **Dato atto** che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2019 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto “Controlli in materia di contrattazione integrativa”.

- **Ritenuto**, conclusivamente, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2019, nell'ammontare complessivo pari ad € 118.038,99 come da prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2019”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- **Dato atto** che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 4 e 7 del CCNL 21.05.2018.

Vista la Determinazione Sindacale n.22 del 10/09/2019 di nomina formale del sottoscritto Avv. Enrico Spallino quale Responsabile dell'Area economico-Finanziaria;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'Ordinamento Amm. EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

- **Di dare** atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato.
- **Di costituire**, per le motivazioni tutte sopra esposte, il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2019, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e così riepilogato:

RISORSE STABILI	€ 118.038,99
RISORSE VARIABILI	€ - - -
TOTALE FONDO rientrante nel tetto di spesa costituito dal limite del precedente CCDIL 2016, nell'importo rettificato a seguito della verifica disposta ai sensi dell'art. 4 del D.L. 16/2014 tranne che per gli incrementi a regime previsti dall'art. 67, comma 1, del CCNL del 21/05/2018 quantificati in complessivi € 5.158,40 che possono portarsi in aumento al predetto limite (deliberazione n° 19/Sez Aut/2018 Corte dei Conti)	€ 118.038,99

- **Di dare** atto che, così come nel presente atto rappresentato, il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2019 non supera l'importo massimo consentito, costituito dall'ammontare del Fondo 2016 **tranne che per gli incrementi a regime previsti dall'art. 67, comma 1, del CCNL del 21/05/2018 quantificati in complessivi € 5.158,40 che possono portarsi in aumento al predetto limite (deliberazione n° 19/Sez Aut/2018 Corte dei Conti).**

- **Di attestare** che il finanziamento relativo a detto fondo di complessivi € 118.038,99 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio stabilmente riequilibrato afferenti la spesa del personale del corrente esercizio.


- di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e del vigente sistema di relazioni sindacali;

Di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 33/2013.

La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

San Fratello, li 20.11.2019

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria




IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.55, comma 5, della Legge 08/06/1990, n. 142, come modificato dall'art.6 comma 11, della Legge 15/05/1997, n. 127, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE

Data 23.12.2019

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the left of the signature is a circular stamp, partially obscured by the signature's loops. The stamp contains some illegible text and a central emblem.